



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2016 recante “Destinazione, per l’anno 2016, di una quota delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che destina, per l’anno 2016, 3.000.000 di euro per le misure afferenti alla cura e all’assistenza degli effetti della Sindrome post partum;

VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la definizione delle procedure per la presentazione, da parte delle regioni, dei progetti afferenti alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva post-partum da finanziare con una quota delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Rep.20/CSR);

VISTA la nota ministeriale 0003716-05/02/2018-DGPRES-MDS-P della Direzione generale della prevenzione sanitaria, indirizzata agli Assessorati alla salute delle Regioni, con cui sono state fornite indicazioni ed è stata trasmessa la modulistica per la presentazione dei progetti afferenti alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva post-partum, di cui alla citata Intesa del 31 gennaio 2018, da far pervenire alla stessa Direzione via PEC entro il 3 aprile 2018;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute ai sensi dell’art. 2, comma 10-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (3) e dell’art. 2 comma 7 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 8 aprile 2015 recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”;

VISTO in particolare l’articolo 3 del predetto decreto ministeriale il quale attribuisce alla Direzione Generale della prevenzione sanitaria le competenze in materia di tutela della salute mentale nonché la promozione e tutela della salute della donna, in tutte le fasi della vita, in particolare nella fase preconcezionale, gravidanza, parto e puerperio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 6 febbraio 2018 Fgl. 286, con il quale è stato conferito al Dr. Claudio

D'Amario l'incarico di Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute;

PRESO ATTO che, nella citata Intesa, è indicato che il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - valuta i progetti pervenuti nei termini, entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione dei progetti;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di costituire un apposito *Comitato di valutazione*, cui demandare la valutazione delle proposte progettuali pervenute, secondo i criteri fissati nell'Intesa stessa;

RITENUTO NECESSARIO inserire in detto *Comitato di valutazione* rappresentanti degli Uffici della Direzione generale della prevenzione sanitaria competenti per la salute mentale e per la promozione e tutela della salute della donna, in tutte le fasi della vita, in particolare nella fase preconcezionale, gravidanza, parto e puerperio;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui all'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici") nonché di quelle di cui al punto 5.1.3 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione del Ministero della Salute;

DECRETA

Art. 1

1. E' costituito, nell'ambito della Direzione generale della prevenzione sanitaria, un *Comitato di valutazione* con il compito di valutare le proposte progettuali presentate dalle Regioni per la realizzazione e/o implementazione di specifiche iniziative per l'attivazione di percorsi di accompagnamento alla donna nel periodo pre e post nascita di un figlio, come previsto dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 31 gennaio 2018 citata in premessa.
2. Detto Comitato avrà anche il compito di esaminare, entro 30 giorni dall'arrivo al Ministero della salute, le relazioni finali riepilogative delle attività svolte e dei risultati raggiunti, che le Regioni dovranno trasmettere entro 45 giorni dalla conclusione delle attività previste dei progetti valutati favorevolmente.

Art. 2

1. Il *Comitato di valutazione*, di cui all'art.1, è così composto:
 - Dott.ssa Serena Battilomo, Dirigente II fascia, Direttore dell'ufficio 9 della Direzione generale della prevenzione sanitaria, con funzioni di Presidente;
 - Dott.ssa Teresa Di Fiandra Dirigente psicologo dell'ufficio 6 Direzione generale della prevenzione sanitaria, componente.
 - Dott.ssa Maria Grazia Privitera, Dirigente medico dell'ufficio 9 della Direzione generale della prevenzione sanitaria, componente;
 - Dr.ssa Giovanna Romano, Dirigente medico dell'ufficio 6 della Direzione generale della prevenzione sanitaria, componente;

- Dott.ssa Sara Terenzi, Dirigente medico dell'ufficio 9 della Direzione generale della prevenzione sanitaria, componente;
2. La funzione di Segretario verbalizzante del *Comitato di valutazione* è assegnata alla Sig.ra Paola De Felice, funzionario giuridico di amministrazione dell'Ufficio 9 della Direzione generale della prevenzione sanitaria.

Art. 3

1. Il *Comitato di valutazione* si riunirà nella data e nell'orario fissati dal Presidente sulla base delle disponibilità di massima dei membri raccolte dal Segretario. Il Comitato potrà riunirsi anche in assenza di uno o due componenti, con la presenza obbligatoria del Presidente e del Segretario verbalizzante.
2. Entro il 3 maggio 2018 e entro 30 giorni dall'arrivo dell'ultima relazione finale da parte delle Regioni, il *Comitato di valutazione* consegna, all'Ufficio 9 della Direzione generale della prevenzione sanitaria, il verbale relativo rispettivamente agli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dalle Regioni e agli esiti della valutazione delle relazioni finali trasmesse dalle Regioni, relative ai progetti valutati favorevolmente.
3. Il Comitato termina i propri lavori dopo 30 giorni dall'arrivo dell'ultima relazione finale da parte delle Regioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019.

Art. 4

1. Per il funzionamento del Comitato di valutazione non sono previsti oneri.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio D'Amario

Roma, 6 aprile 2018